

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1882-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1982
(V. Stampato n. 3298)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 agosto 1974, n. 396, ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria. Le gestioni di liquidazione dei predetti enti hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981 ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331, che, all'articolo 1, affida, come è noto, alla competenza dell'Avvocatura dello Stato il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione.

Poichè il carico di lavoro assegnato all'Avvocatura è risultato straordinariamente ingente, difficilmente disimpegnabile con l'organico in vigore, il Parlamento ha più volte disposto la sospensione dei termini processuali e sostanziali, per evitare danni irreparabili derivanti dall'assenza della parte nei giudizi.

Il Parlamento ha anche di recente autorizzato l'Avvocatura ad assumere in via eccezionale e per la durata non superiore a due anni 90 unità e a servirsi di procuratori del libero foro per il contenzioso pendente dei disciolti enti.

Il decreto-legge in esame prevede una ulteriore proroga dei termini sostanziali e pro-

cessuali fino al 31 luglio 1982; il relatore si augura che, dopo tale data, possa essere ripresa l'attività processuale in un settore particolare in cui la sospensione produce danni allo Stato ed ai cittadini: con tale auspicio ne raccomanda l'approvazione.

In coerenza con le osservazioni sopra esposte, la Commissione sottopone infine all'Assemblea il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1882 concernente "Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi,

impegna il Governo:

a presentare entro brevi e ragionevoli termini proposte dirette a riordinare i servizi e le strutture di supporto dell'Avvocatura dello Stato sia in sede centrale, che periferica ».

MANCINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi.

Decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 31 marzo 1982.

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Considerato che le residue funzioni di liquidazioni sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato alla competenza dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle sopravvenute gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla presa in carico di lavoro straordinariamente ingente — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 marzo 1982 dall'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1982.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982.

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.